



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Bando
INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE
E RICERCA CLINICA

**Legge Regionale n. 7/2007 “Promozione della Ricerca
Scientifica e Innovazione Tecnologica in Sardegna”**

Articolo 1

(Oggetto del Bando)

1. Il presente bando è destinato al finanziamento di progetti di ricerca di base e ricerca clinica, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna".

Articolo 2

(Quadro Normativo di Riferimento)

1. Il presente Bando, unitamente al formulario per la presentazione delle proposte e della documentazione allegata, che ne è parte integrante, è adottato dal Centro Regionale di Programmazione, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti:

- Decreto Ministeriale n. 639 del 02 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240
- Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Decreto Interministeriale n. 116 Del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica.
- Determinazione n. 6518 Rep. 613 del 05/09/24: "Adozione per le operazioni e interventi di ricerca, sviluppo ed innovazione finanziati a valere sul PR Sardegna FESR 2021/2027 e per analoghi interventi finanziati con risorse regionali anche a valere sulla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 della metodologia di calcolo e le tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale approvati con Decreto Interministeriale Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 4 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2024".
- Legge Regionale n. 7/2007 "Promozione della Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica in Sardegna";
- DGR 23/43 del 21.07.2022 "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità 2022;
- DGR 21/76 del 22.06.2023 "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna". Programma attività annualità 2023;
- Nota di indirizzo dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Prot. n. 1233 del 07.02.2025 "Deliberazione n. 23/43 del 21.07.2022 - Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 Programma attività annualità 2022". Utilizzo dei fondi originariamente stanziati per i progetti "tender" a incremento della dotazione finanziaria del Bando di Ricerca di Base di cui alla Deliberazione n. 21/76 del 22.06.2023".

Articolo 3

(Ambito di ricerca delle proposte)

1. I progetti di ricerca di base e clinica possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai Gruppi Scientifico-Disciplinari (d'ora in avanti anche GSD) individuati dal Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024¹.

Articolo 4

(Soggetti proponenti e beneficiari)

1. I Soggetti che possono presentare proposte progettuali di ricerca di base o ricerca clinica, assumendo il ruolo di coordinatore scientifico (o principal investigator), sono i seguenti:

- a) docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, purché la durata del progetto sia compatibile con i tempi di durata dell'incarico, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico;
- b) dirigenti, ricercatori a tempo indeterminato di Enti pubblici di ricerca;
- c) dirigenti medici del S.S.R o docenti universitari alle dipendenze delle aziende del S.S.R.

2. Sono ammissibili a contributo, in quanto beneficiari l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Sassari, i Consorzi universitari aventi sede legale in Sardegna gli Enti pubblici di ricerca con sede operativa in Sardegna, le Aziende del S.S.R..

3. Le Università, i consorzi universitari, gli Enti pubblici di ricerca e le Aziende del S.S.R. sono responsabili della corretta attuazione dei progetti ai sensi del presente.

Articolo 5

(Caratteristiche dei progetti)

1. Ai fini dell'ammissibilità la proposta progettuale deve afferire al gruppo scientifico disciplinare di appartenenza del soggetto proponente (coordinatore scientifico o principal investigator). Nel caso di soggetti proponenti non afferenti al sistema universitario nella proposta dovrà essere indicato il relativo gruppo scientifico disciplinare di afferenza.

2. Pena l'inammissibilità della proposta, ogni progetto di ricerca deve prevedere, oltre al coordinatore scientifico, 4 figure in possesso delle caratteristiche per accedere ai contributi indicati nell'art. 4. Può essere inoltre previsto l'inserimento di figure non riconducibili alle predette categorie quali ricercatori e, ove compatibili, borsisti, dottorandi e tecnologi. Il gruppo di ricerca così composto può essere articolato in un'unica Unità di ricerca o prevedere più Unità di ricerca, in ogni caso operanti sotto il coordinamento del principal investigator, fino a un massimo di 5 Unità di ricerca; ciascuna Unità deve essere composta da almeno 3 figure afferenti anche a più dipartimenti o Enti.

3. Le Unità di ricerca, intese come sottogruppi di ricerca aventi autonomia nell'ambito del progetto, devono afferire a uno dei beneficiari di cui all'Articolo 4 comma 2, pena l'esclusione della domanda

4. Le singole Unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilità di un soggetto in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 4, comma 1. All'interno dei Gruppi è altresì ammessa la partecipazione di Unità di ricerca

¹Il testo del Decreto, unitamente ai relativi allegati, è consultabile al sottoesteso link <https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-639-del-02-05-2024>

affidenti a consorzi interuniversitari aventi sede in Sardegna, purché il responsabile di unità presenti tutti i requisiti indicati all'art. 4, comma 1.

5. Il coordinatore scientifico e i responsabili di Unità di ricerca (complessivamente definiti in seguito come "responsabili delle unità di ricerca") si impegnano a completare le attività presso le istituzioni e/o Enti indicati all'atto di presentazione del progetto stesso.

6. Il coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni Unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità.

7. Il coordinatore scientifico assume l'impegno di portare a compimento il progetto di ricerca, anche nell'eventualità di temporaneo o definitivo trasferimento all'esterno della Regione Sardegna. La mancata accettazione di tale impegno comporterà la decadenza dal finanziamento dell'intero progetto e il recupero delle somme eventualmente erogate.

8. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando utilizzando l'apposito sistema informatico messo a disposizione da CINECA compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

9. I Progetti di Ricerca di base o clinica devono essere realizzati entro i 36 mesi dalla data di inizio degli stessi stabilita all'interno delle convenzioni.

Articolo 6

(Esclusione dalla partecipazione)

1. Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di una proposta progettuale da parte dello stesso coordinatore scientifico o dei singoli componenti dei gruppi di lavoro, sono escluse tutte le proposte che non abbiano rispettato la presente previsione.

2. Non è ammessa la presentazione di progetti in cui i coordinatori scientifici non abbiano i requisiti di cui all'art. 4.

3. Non saranno ammessi quei progetti le cui unità di ricerca non siano composte come prescritto dall'art. 5.

4. Non sono ammesse le proposte che contemplano attività già effettuate o in corso di svolgimento o che siano oggetto di altri finanziamenti.

5. Non saranno ammessi quei progetti che non rispetteranno i termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui al presente Bando.

Articolo 7

(Dotazione Finanziaria del Bando)

1. Le risorse finanziarie destinate dal presente Bando sono pari a **€ 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila/00)** così ripartiti:

GRUPPI SCIENTIFICO- DISCIPLINARI	Contributo per Progetto	Progetti Finanziabili	Totale per Gruppo Scientifico Disciplinare
01 - Scienze matematiche e informatiche	122.500	2	245.000
02 - Scienze fisiche	127.000	4	508.000
03 - Scienze chimiche	127.000	2	254.000

04 - Scienze della terra	127.000	2	254.000
05 - Scienze biologiche	127.000	2	254.000
06 - Scienze mediche	127.000	6	762.000
07 - Scienze agrarie e veterinarie	127.000	3	381.000
08 - Ingegneria civile e Architettura	127.000	3	381.000
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	127.000	3	381.000
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	110.000	4	440.000
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	110.000	4	440.000
12 - Scienze giuridiche	110.000	4	440.000
13 - Scienze economiche e statistiche	110.000	4	440.000
14 - Scienze politiche e sociali	110.000	2	220.000
Totali	TOTALI	45	5.400.000

Articolo 8

(Costo del progetto, Forma e Intensità del Contributo)

1. Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è distinto per GSD secondo la tabella indicata nell'art. 7.
2. Il contributo alla spesa sarà concesso nella misura del 100% del costo complessivo del progetto.
3. Il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal beneficiario e accertata dagli uffici regionali.

Articolo 9

(Modalità di Erogazione del Finanziamento)

1. Il contributo sarà erogato dall'Agenzia regionale Sardegna Ricerche attraverso accredito su apposito conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario e, ove previsto, attraverso trasferimenti sui conti di tesoreria unica istituiti presso la Banca d'Italia.
2. L'erogazione del finanziamento assegnato avverrà in due tranches: 80% nella forma di anticipazione e il restante 20% a saldo, alla conclusione del progetto.
3. Le modalità di erogazione del finanziamento e le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti saranno disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra il Soggetto Beneficiario e l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche.

Articolo 10

(Costi Ammissibili)

1. In coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, sono ammissibili le seguenti voci di costo:
 - a. Personale dipendente, legato al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, purché il contratto a tempo determinato non sia finanziato da altri programmi comunitari, nazionali o regionali, a tempo pieno o a tempo parziale; il costo potrà essere

determinato, ove possibile, sulla base delle tabelle standard di costi unitari (TSCU) per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione aggiornate con Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024;

b. Attivazione di contratti di ricerca e ove compatibili, borse di ricerca, contratti per tecnologi specifici per il progetto, che dovranno essere fruiti entro il periodo di vigenza del progetto;

c. Spese per l'acquisizione di materiale inventariabile, limitatamente alle quote di effettivo utilizzo delle stesse per le attività oggetto del progetto ovvero alle quote di ammortamento per le annualità del progetto in caso di utilizzo esclusivo per le attività cofinanziate, di materiale bibliografico e altro materiale di consumo.

d. Servizi esterni di supporto all'attività di ricerca, comprese le spese di calcolo ed elaborazione dati. Rientrano in questa tipologia i contratti di lavoro autonomo, anche occasionale.

e. Spese per missioni, partecipazione/organizzazione di Convegni, e pubblicazioni strettamente inerenti al progetto finanziato.

f. Spese generali imputabili all'attività di ricerca determinate nella misura forfettizzata del 7% dei costi diretti ammissibili.

Articolo 11

(Termini e modalità di Presentazione delle Candidature)

1. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma messa a disposizione da CINECA al link:

<https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fpica.cineca.it%2Fregionesardegna%2Fricerca2025%2F&e=6df20d48&h=c9a9290f&f=y&p=y>

2. I soggetti di cui al precedente art. 4 interessati a partecipare al presente Bando devono registrare e presentare la proposta progettuale utilizzando il sistema di cui sopra, nella sezione specifica "BANDI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA".

3. Sarà possibile presentare le domande a partire dal 10 luglio 2025 alle ore 12.00 ed entro e non oltre il 12 settembre 2025 alle ore 12.00.

Articolo 12

(Procedura di Valutazione)

1. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in due fasi:

- prima fase: verifica di ammissibilità della proposta (a cura del Centro Regionale di Programmazione)

- seconda fase: valutazione tecnico-scientifica della proposta progettuale (a cura di CINECA)

2. Saranno finanziate in ordine di merito, nei limiti fissati per ciascun GSD, i progetti che abbiano riportato nella valutazione un punteggio minimo, sino all'esaurimento delle risorse previste dall'art. 7 del Bando.

3. In caso di progetti con pari punteggio, se i fondi disponibili non saranno sufficienti a garantire per tutti il finanziamento, è preferito quello che abbia ricevuto il punteggio più alto nel Parametro "Qualità del Progetto". In subordine, a parità di punteggio fra progetti nel criterio "Qualità del progetto" sarà preferito il progetto in cui meglio è garantita l'equità di genere, ossia il progetto in cui è rappresentato più equamente il rapporto uomo-donna. In ulteriore subordine preverrà il criterio della più giovane età del soggetto proponente (coordinatore scientifico o principal investigator).

4. L'Amministrazione Regionale, si riserva - ove necessario - sia di utilizzare le risorse residue di un GSD per coprire le graduatorie delle altre aree, sia di riconoscere un contributo inferiore al contributo massimo previsto dall'art. 8 al fine di consentire la realizzazione di progetti valutati positivamente.

Articolo 13

(Verifica di Ammissibilità)

1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Centro Regionale di Programmazione sulla base delle seguenti indicazioni:

- ammissibilità del soggetto proponente in base a quanto richiesto dagli artt. 1, 4 e 5;
- mancato rispetto delle previsioni per la composizione dei gruppi di ricerca di cui agli artt. 4 e 5;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle proposte di cui agli artt. 5, 6 e 11.

Articolo 14

(Valutazione delle Proposte)

1. Il soggetto individuato per la valutazione delle proposte è Cineca – Consorzio Interuniversitario – incaricato dall'Università degli Studi di Cagliari, sulla base dell' Accordo di collaborazione ex art.15 legge 241/90 per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche e di sistemi informativi a supporto dei processi di gestione e valutazione di progetti di ricerca finanziato con i fondi stanziati dalla L.R. 7/2007 sottoscritto tra il Centro Regionale di Programmazione, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari Prot.n. 8890 rep 54 del 16.11.2023.

2. Cineca si avvarrà di revisori esterni, indipendenti al sistema della ricerca isolano e individuati sulla base del settore scientifico-disciplinare.

3. Ogni progetto presentato verrà valutato da un revisore.

4. Per ogni GSD il Consorzio CINECA individuerà un revisore che svolgerà il ruolo di Coordinatore e si occuperà di verificare che i criteri di valutazione utilizzati dai revisori del GSD siano omogenei.

5. Il Consorzio Interuniversitario Cineca comunicherà formalmente al Centro Regionale di Programmazione gli esiti della valutazione che provvederà ad attuare gli atti amministrativi conseguenti per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie.

6. L'avviso di aggiudicazione del Bando sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it

7. La comunicazione ai proponenti degli esiti della valutazione avverrà attraverso la mail inserita nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della proposta progettuale.

Articolo 15

(Criteri di Valutazione dei Progetti)

1. I criteri di valutazione che saranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati, faranno riferimento ai seguenti parametri:

A. Qualità del progetto (max 50 punti)

A1. Chiarezza ed originalità degli obiettivi (fino a 10 punti)

A2. Rilevanza del progetto proposto rispetto al Gruppo e al settore scientifico disciplinare (fino a 10 punti)

A3. Congruenza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi del progetto (fino a 10 punti)

A4. Posizionamento del progetto rispetto allo stato dell'arte del settore scientifico (fino a 10 punti)

A5. Impatto generale del progetto, rilevanza e potenzialità dei risultati (fino a 10 punti).

B. Composizione del gruppo di ricerca e meriti scientifici, fattibilità del progetto e congruità della richiesta di finanziamento (max 50 punti):

B1. Qualificazione scientifica del Principal Investigator (fino a 10 punti);

B2. Qualificazione scientifica dei responsabili delle unità di ricerca e dei componenti del gruppo di ricerca (fino a 10 punti);

B3. Capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, composizione e complementarità del gruppo) (fino a 10 punti);

B4. Organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti, ai tempi ritenuti necessari per il completamento del progetto e alle risorse richieste (materiale di consumo, strumentazione, gestione) (fino a 10 punti);

B5. Coerenza degli impegni temporali dei componenti del gruppo di ricerca, congruità e pertinenza del piano di spesa rispetto agli obiettivi e alla distribuzione temporale delle attività (fino a 10 punti).

2. La soglia minima per l'idoneità delle proposte progettuali è di 70/100 punti.

3. Per motivare il punteggio il revisore si attiene ai seguenti parametri:

un punteggio numerico corredato da sintetica motivazione, secondo i seguenti parametri:

– 0-5 insufficiente: punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi;

– 6-7 sufficiente: punti deboli in diverse parti del progetto;

– 8 buono: alcuni punti deboli di moderata importanza;

– 9 molto buono: molto convincente, punti deboli minori;

– 10 eccellente: pienamente convincente, nessun punto debole

4. Per i punteggi B1 e B2, la qualità scientifica dovrà essere adeguatamente motivata considerando i risultati scientifici ottenuti dal PI, dagli altri responsabili di unità e dal Gruppo di Ricerca tenendo conto dei seguenti parametri:

a) continuità dell'attività pubblicistica,

b) tipo di rivista su cui è edita la pubblicazione;

c) tipo di pubblicazione (a contenuto compilativo o divulgativo, monografica o in collaborazione);

d) grado di attinenza dei lavori con il progetto di ricerca presentato.

e) grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali

f) conseguimento di premi e di altri riconoscimenti quali key note addresses a conferenze importanti nel settore.

5. Per quanto riguarda l'impatto generale del progetto, rilevanza e potenzialità dei risultati (A5), questo può essere definito in vari modi a seconda dell'ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all'influenza rispetto all'innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all'avanzamento dei metodi sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell'eredità culturale o dell'ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali, della consapevolezza comune rispetto a problemi contemporanei.

Articolo 16

(Attuazione dei Progetti)

1. A seguito della pubblicazione degli esiti della valutazione, si procederà alla sottoscrizione di specifica Convenzione tra Sardegna Ricerche e il Rappresentante legale o soggetto munito dei necessari poteri di firma del Soggetto Beneficiario.
2. La Convenzione definisce l'importo del finanziamento, le procedure relative alle rimodulazioni dei progetti di ricerca, i tempi di realizzazione degli stessi, le procedure per la rendicontazione e tutti i controlli e le verifiche finalizzati alla corretta realizzazione dei progetti.
3. La chiusura delle attività di progetto deve essere assicurata entro i 36 mesi dalla data di inizio degli stessi.
4. I diritti sulla proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di ricerca finanziate con il presente Bando saranno regolati dalle norme in materia comunitarie e nazionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo o di Istituto.

Articolo 17

(Clausola Risolutiva)

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni e dei termini contenute nel bando e in Convenzione per l'attuazione del progetto e per la conclusione delle attività potrà comportare la risoluzione della Convenzione, la decadenza dal contributo accordato e la restituzione delle somme erogate.

Articolo 18

(Riservatezza delle Informazioni)

1. Il trattamento dei dati forniti in adesione al presente Bando è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del relativo procedimento e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La Regione Autonoma della Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti la manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Bando. I Proponenti, ai fini della partecipazione all'Avviso, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2019/679 (Soggetti Beneficiari), allegata al presente Avviso.

Articolo 19

(Comunicazioni relative al Bando e alla sua attuazione)

1. Tutte le comunicazioni inerenti al Bando avverranno tramite posta elettronica. Tali comunicazioni verranno inviate agli indirizzi mail indicati nel sistema informatico.

Articolo 20

(Pantouflage)

1. Il beneficiario, ai sensi della normativa sul divieto di pantouflage di cui agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013, non deve aver intrattenuto negli ultimi tre anni, e non deve intrattenere, rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo oppure professionali con ex dipendenti, dirigenti o consulenti dell'Amministrazione se questi abbiano, per conto dell'Amministrazione nel triennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, esercitato o collaborato in maniera determinante all'esercizio di poteri autoritativi o negoziali a

vantaggio dello stesso operatore beneficiario ovvero in presenza dei presupposti previsti dalla normativa richiamata.

2. Il beneficiario è consapevole del fatto che le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 consistono nella nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma, nel divieto, per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e nell'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 21

(Disposizioni Finali)

1. L'amministrazione regionale si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
3. Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Fabio Fedele Tore.

Per informazioni e assistenza

RAS -CRP

mail: crp.urp@regione.sardegna.it

telefono: 070/6067028

Cineca (per problemi relativi alla piattaforma web)

Dalla piattaforma o dal seguente link:

<https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmipa.support.cineca.it%2Fsupport.php%3Fservice%3Dpica.cineca.it%26cmp%3D105734&e=6df20d48&h=2aee234f&f=y&p=y>